



CITTA' DI TORINO

*Dipartimento Risorse Finanziarie
Divisione Tributi e Catasto
Unità Operativa Concessioni Permanenti/Temporanee
di Suolo Pubblico, Contenzioso Riscossione*

Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale

RELAZIONE RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO PARI A EURO 14.403,77 DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA (ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 267/2000) – CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I – PROC. N. R.G. 1310/2020 – SENTENZA N. 953/2022

La società Eredi V. Restagno di Restagno Carlo Maria e Maurizio s.n.c. è proprietaria dell'immobile sito in Via Sacchi 2, ove sono presenti due manufatti (facciata vetrina/negozio e chiosco/vetrina interpilastro), per i quali, negli anni, la stessa ha sempre corrisposto il canone di occupazione suolo pubblico (COSAP).

Con ricorso del 29 luglio 2020, ex art. 702 bis c.p.c., il ricorrente ha adito il Tribunale di Torino chiedendo l'annullamento dell'avviso di pagamento COSAP, emesso tramite la concessionaria della riscossione SORIS S.p.A. per l'anno 2020, in quanto illegittimo, e la restituzione della somma di €. 11.694,62 versata dalla ricorrente, sempre a titolo di COSAP, per gli anni dal 2010 al 2019.

Il Comune di Torino si è costituito in giudizio affermando che la richiesta di pagamento dell'annualità COSAP 2020 da parte del Comune di Torino (e quindi anche delle altre annualità) è legittima, in quanto si basa su specifiche disposizioni contenute nel civico Regolamento COSAP.

Il Tribunale di Torino, Sez. I, con ordinanza del 26 ottobre 2020, ha accertato l'insussistenza del diritto del Comune di Torino ad avanzare pretese impositive a titolo di COSAP in relazione ai due manufatti oggetto di causa (vetrina/facciata e



CITTA' DI TORINO

*Dipartimento Risorse Finanziarie
Divisione Tributi e Catasto
Unità Operativa Concessioni Permanenti/Temporanee
di Suolo Pubblico, Contenzioso Riscossione*

chiosco), con riferimento agli anni dal 2010 al 2020, e per l'effetto ha annullato i relativi avvisi di pagamento, con condanna del Comune di Torino al pagamento della somma di €. 11.694,62, oltre interessi ex art. 1284 c.c. e delle spese di giudizio.

Con atto di citazione in appello del 26 novembre 2020, il Comune di Torino ha convenuto la società Eredi V. Restagno di Restagno Carlo Maria e Maurizio s.n.c. davanti la Corte d'Appello di Torino, Sez. I, per chiedere la riforma dell'ordinanza del Tribunale di Torino del 26 novembre 2020.

La Corte d'Appello di Torino, Sez. I, con sentenza del 6 settembre 2022, n. 953, ha confermato in parte l'ordinanza del Tribunale di Torino relativamente alla (sola) vetrina/facciata del negozio della Società Eredi V. Restagno di Restagno Carlo Maria e Maurizio snc per gli anni 2010/2020.

Conseguentemente, la Corte d'Appello ha annullato i relativi avvisi di pagamento, con condanna dell'Ente alla restituzione della somma di €. 8.627,49, oltre interessi ex art. 1284 cod. civ. e al pagamento dei due terzi delle spese di lite del doppio grado, liquidate per l'intero, per il primo grado, in €. 3.235,00 per compensi ed €. 145,50 per esposti e, per l'appello, in €. 3.777,00 per compensi, oltre, per ciascun grado, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, dichiarando compensate le parti residue.

In data 18 ottobre 2022 l'Avvocato di controparte ha trasmesso il deconto delle



CITTA' DI TORINO

*Dipartimento Risorse Finanziarie
Divisione Tributi e Catasto
Unità Operativa Concessioni Permanenti/Temporanee
di Suolo Pubblico, Contenzioso Riscossione*

spese legali in virtù di quanto liquidato dalla Corte d'Appello per i due gradi di giudizio, per un importo di euro 5.687,91 IVA esclusa in quanto non dovuta, e richiesto la restituzione delle annualità cosap dal 2010 al 2020 oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. per un totale di euro 8.715,86.

Si evidenzia quindi una situazione debitoria fuori bilancio di cui riconoscere la legittimità ai sensi dell'art. 194 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. con specifico atto del Consiglio Comunale per un importo complessivo di euro 14.403,77 comprensivo delle spese e degli interessi legali come sopra indicato.

La somma necessaria per la copertura del debito suindicato trova capienza nel Bilancio dell'anno 2023, sul capitolo 12900004001 "TRIBUTI E CATASTO - sgravi e rimborsi di quote indebite ed inesigibili di imposte tasse ed entrate varie comunali - rimborso canoni e diritti " per l'importo di euro 8.715,86; alle spese legali si provvederà con appositi stanziamenti del Servizio Avvocatura. Pertanto, è assicurata l'integrale copertura finanziaria senza alterare gli equilibri di bilancio.

*Il Dirigente ad interim
Divisione Tributi e Catasto
dott. Paolo Lubbia*